



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 28/05/2019

Oggetto: Prevenzione Incendi.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità, durante la stagione calda, di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne e nei boschi e di esplosioni nelle fabbriche o nei depositi di materie esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o esplosioni;

RITENUTO che, al fine della prevenzione di incendi durante la stagione estiva, emerge la necessità di regolamentare i fondi di proprietà privata nonché pubblici, limitrofi al demanio forestale e al perimetro urbano, poiché l'incuria e l'abbandono di tali fondi costituisce un notevole rischio e facilita gli incendi con conseguente propagazione fino a raggiungere le aree boschive, i centri e i nuclei abitati;

CONSIDERATO che anche per la presente stagione estiva occorre provvedere alla mitigazione di tali rischi incendi;

CONSIDERATA l'improrogabile urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare il pericolo alla pubblica incolumità;

VISTI gli artt.17, 57 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 Giugno 1931, nr.773;

VISTI gli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;

VISTA la L. R. 6 aprile 1996, n.16 siccome modificata ed integrata dalla L.R. 14 aprile 2006, n. 14;

VISTA la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

VISTO il D.P.R.S. n. 297 del 4 giugno 2008;

VISTA l'O. P. C. M. n. 3606 del 28/08/2007;

VISTO l'art. 54 della Legge n. 267/2000;

VISTO l'art.185, comma 1, lettera f, del D. Leg.vo 152/2006, come modificato dall'art.13 del D. Lgs. 205/2010;

ORDINA

A decorrere dalla data di emissione della presente e fino al 30 settembre 2019:

2. E' severamente vietato:

- Bruciare stoppie, sterpaglie, paglia, sfalci e residui di potature, nonché altro residuo vegetale e/o materiale combustibile in aree aperte coltivate e/o destinate a qualsiasi altro uso;
 - Buttare dai veicoli o abbandonare sul terreno materiale acceso o incandescente;
 - Accendere fuochi, accendere controfuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici ed utilizzare fornelli ed inceneritori che producono faville o brace in aree boscate o cespugliate, nei campi ove vi siano covoni, nei luoghi destinati a depositi di materie esplodenti o infiammabili, o in ogni caso in presenza sul terreno di materiale infiammabile;
 - Fumare, nonché gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigarette o qualunque tipo di materiale acceso nei boschi e nelle aree in presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, etc.;
 - Effettuare fermate degli automezzi a caldo in prossimità di materiale vegetale secco o di altro materiale soggetto ad infiammarsi;
 - Accendere fuochi d'artificio in aree diverse da quelle individuate dalle Autorità competenti e senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
 - Effettuare il lancio di razzi, il lancio di aerostati nonché l'accensione dei fuochi d'artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia e da quella dei campi ove vi siano covoni o mezzi nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili.
1. Tutti i proprietari di lotti di terreno all'interno del centro abitato o nelle immediate vicinanze, hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura degli stessi, mantenendoli sgombri da covoni di cereali, erbe e foglie secche, cataste di legna o di altra materia combustibile;
 2. Tutti i proprietari o conduttori di fondi limitrofi alle strade ed alle trazzere ricadenti nel territorio comunale hanno l'obbligo di eseguire il decespugliamento e la ripulitura dei loro terreni mantenendoli sgombri da cespugli ed erbe secche o da altra materia combustibile fino a 20 m. dal ciglione stradale. Tale distanza dovrà essere raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di incatramatura. Gli inadempienti saranno considerati responsabili dei danni che dovessero verificarsi per l'inosservanza di tale disposizione e, indipendentemente da ogni altra sanzione di legge saranno denunciati ai sensi dell'art. 650 C.P.;
 3. Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati ed agli impianti esistenti, nonché lungo i confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a m. 10 e mantenerli sempre efficienti, al fine di arrestare o rallentare l'eventuale propagazione di incendi;
 4. Tutti i proprietari di terreni agricoli coltivati a seminativo hanno l'obbligo di realizzare, prima di procedere alle fasi di mietitura, una fascia di rispetto di almeno 10 metri in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia deve essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura;

5. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio ed a combustione destinate ad azionare le trebbiatrici hanno l'obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parafaville. I cereali ed i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura o altra struttura incombustibile che presentino le dovute garanzie e possibilmente vicino ai corsi d'acqua, cisterne o pozzi. In essi è proibito fumare, usare lumi o fiamme libere, accendere fuochi;
6. Per i terreni che si trovino in condizioni di accentuato degrado e abbandono a causa della presenza di fitta ed intensa vegetazione secca, tale da costituire serio pericolo per la propagazione di incendi, l'Amministrazione Comunale, autonomamente o di concerto con il Corpo Forestale o con altre Forze di Polizia, procederà ad effettuare apposito sopralluogo e, se del caso, a diffidare i proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo godono dei terreni ad eseguire i lavori di ripulitura dell'intero fondo, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedervi. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, come previsto dalle **“Prescrizioni di massima di Polizia Forestale”** ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.3267, comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo la vigente normativa e comporterà, inoltre, **“l'esecuzione d'ufficio”** delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell'area. Tali procedimenti di **“esecuzione d'ufficio”**, verranno effettuate nel rispetto delle procedure prescritte dalla normativa sugli interventi urgenti. Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione;
7. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiali esplosivi ed infiammabili ha l'obbligo di darne immediato avviso al Sindaco o al Comando della Polizia Municipale o al Comando dell'Arma dei Carabinieri o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del distaccamento più prossimo, nonché alle persone del luogo per un pronto intervento. Eguale obbligo incombe ai Comandi suddetti per le segnalazioni reciproche. I numeri per le eventuali segnalazioni sono i seguenti: **115 VIGILI DEL FUOCO – 1515 SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO CORPO FORESTALE – 112 CARABINIERI – 113 POLIZIA DI STATO – 117 GUARDIA DI FINANZA – 0935 610063 POLIZIA MUNICIPALE**;
8. Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione di incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette.

Le violazioni di cui alla presente Ordinanza, saranno perseguite penalmente nel caso in cui abbiano originato o abbiano favorito l'insorgere di un incendio (artt.423, 423 bis, 449 del Codice Penale) e dall'art. 256, co.1 del D. Lgs 152/2006, ed amministrativamente con l'irrogazione al trasgressore di una sanzione pecuniaria compresa tra €. 1.032,00 ad €. 10.329,00 (art.10. comma VI, legge 21/11/2000 n.353). La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n.689, con provvedimento del Sindaco.

La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e del Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, li 28.05.2019

Assoro lì «61»

IL SINDACO

LICCIARDO ANTONIO